



**CASSA  
DI RISPARMIO  
DI FANO**

**CONTRATTO  
NORMATIVO  
AZIENDALE**

27 GIUGNO 1988

Integrativo del C.C.N.L.  
e dell'Accordo Economico Nazionale  
19 Marzo 1987  
per i Quadri, impiegati,  
subalterni ed ausiliari  
del ramo credito  
della Cassa di Risparmio di Fano

(approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione in data 27/6/1988)

CR FANO

quote cedole  
con semestralità

3.360.176.923

cedole + IFRAT + INT.  
5.369.015.242

ifolen. CRP

1.336.070.769

ifolen. CARISA

3.689.911.907

**CONTRATTO NORMATIVO AZIENDALE**

27 giugno 1988

Integrativo del C.C.N.L.  
e dell'Accordo Economico Nazionale  
19 marzo 1987  
per i Quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari  
del ramo credito  
della Cassa di Risparmio di Fano

Il giorno 27 giugno 1988, nella sede della Cassa di Risparmio di Fano

fra

la Cassa di risparmio di Fano, rappresentata dal Vice Presidente Dott. Rag. Enzo Travaglini,

assistito

- dai Consiglieri di Amministrazione, Dott. Athos Ansuini e Sig. Sergio Bargnesi;
- dal Direttore Generale dell'Istituto Dott. Francesco Labate;
- dal Dirigente Ing. Pietro Mondini

e

il Personale della Cassa di Risparmio di Fano, rappresentato dalla:

- Federazione Italiana Bancari aderente alla CISL, nelle persone dei Signori Bracci Rag. Luciano, Valletta Rag. Egidio, Testa Rag. Stefano;
- Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito aderente alla CGIL, nelle persone dei Signori Sora Rag. Federico, Orazi Rag. Claudio, Catelani Dr. Rosanna, Monteverde Rag. Aldo

si è stipulato

il seguente Contratto Normativo Aziendale, integrativo del C.C.N.L. 19/03/87 per il Personale della Cassa di Risparmio di Fano, dipendente del ramo Credito appartenente alle categorie:

- Quadri
- Impiegati
- Personale subalterno
- Personale ausiliario.

## ARTICOLO 1

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 2 - comma primo - del C.C.N.L. 19 marzo 1987 il Personale, al quale si applica il presente Contratto, si distingue nelle seguenti categorie:

- 1) Quadri
- 2) Impiegati
- 3) Personale Subalterno
- 4) Personale Ausiliario.

## ARTICOLO 2

A termini dell'art. 2 - comma secondo - del C.C.N.L. 19 marzo 1987 le categorie di cui all'art 1 restano così suddivise:

- Quadri, grado unico identificato in quello superiore al minimo;
- Impiegati in cinque gradi (Capi Ufficio, Vice Capi Ufficio, Capi Reparto, Impiegati grado IV, Impiegati grado V);
- Personale Subalterno in tre gradi (Capo Commesso, Vice Capo Commesso e Commessi di grado VIII).

La pianta organica risulta, in conseguenza, stabilita come appresso:

- **Categoria "Quadri"** Grado unico identificato in quello superiore al minimo
- **Categoria "Impiegati"**
  - Capi Ufficio Grado I
  - Vice Capi Ufficio Grado II
  - Capi Reparto Grado III
  - Impiegati di grado IV Grado IV
  - Impiegati di grado V Grado V
- **Categoria "Personale Subalterno"**
  - Capo Commesso Grado VI
  - Vice Capo Commesso Grado VII
  - Commessi di grado VIII Grado VIII
- **Categoria "Personale Ausiliario"**
  - Personale di fatica e pulizia Grado IX

## ARTICOLO 3

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del C.C.N.L. 19 marzo 1987, il numero dei posti per ogni grado è indicato come segue:

Grado unico identificato in quello superiore al minimo	Quadri	n. 15
Grado I	Capo Ufficio	n. 30
Grado II	Vice Capo Ufficio	ruolo aperto
Grado III	Capo Reparto	ruolo aperto
Grado IV	Impiegato Grado IV	ruolo aperto
Grado V	Impiegato Grado V	ruolo aperto
Grado VI	Capo Commesso	n. 1
Grado VII	Vice Capo Commesso	n. 2
Grado VIII	Commesso Grado VIII	ruolo aperto
Grado IX	Pers. di fatica e pul.	ruolo aperto

La qualifica di Quadro viene riconosciuta come da art. 5 del C.I.A., nonché ai titolari dell'Ufficio "Legale e contenzioso" e "Centro Incassi".

## NORMA TRANSITORIA

La qualifica di Quadro viene altresì attribuita a tutti i Capi Ufficio, non rientranti nelle figure sopra identificate, che godono del trattamento economico di cui all'art. 3 del Prot. modificativo del C.I.A. 5/11/80 stilato il 12/1/85.

Il trattamento economico per paga base e indennità di carica previsto per la categoria Quadri assorbe il particolare trattamento aziendale in atto per effetto dell'art. 3 del Prot. modificativo dianzi citato.

L'eventuale differenza per il trattamento economico già percepito e quello attribuito nella nuova categoria, riferita al trattamento annuo, verrà mantenuta sotto forma di "differenza aziendale" assorbibile con i miglioramenti economici conseguenti a successivi scatti tabellari ed avanzamenti di carriera o a miglioramenti economici conseguenti a rinnovi contrattuali.

La "differenza aziendale" determinata su base annua, verrà ripartita per 12 mensilità e non sarà utile agli effetti della determinazione del premio di rendimento.

Vengono di conseguenza abrogate le norme previste dall'art. 3 del Prot. Modificativo del C.I.A. 5/11/80 sottoscritto il 12/1/85, più volte citato, e pertanto l'assegno mensile al Capo Ufficio previsto dal citato art. 3 viene abolito.

#### NORMA TRANSITORIA

L'Istituto verificherà entro il 30/6/89 le condizioni per l'attribuzione di n. 3 gradi di Capo Ufficio oltre i 30 previsti dall'organico, da attribuire a Titolari di Dipendenza di terza categoria e/o a Vice Titolari di Dipendenza di seconda Categoria.

#### ARTICOLO 4

Ai termini dell'ultimo comma dell'art. 2 del C.C.N.L. 19 marzo 1987, i titoli di studio richiesti per l'assunzione del Personale sono indicati come segue:

- a) Impiegati di Grado IV:  
Diploma di Ragioniere od altro titolo di studio equipollente, che dia accesso ad una facoltà universitaria o diploma di laurea;
- b) Impiegati di Grado V:  
Licenza di Scuola Media inferiore o titolo di studio equipollente.

Le assunzioni nella categoria del "Personale Subalterno" e nella categoria del "Personale Ausiliario" avvengono indipendentemente dal possesso di un titolo di studio.

#### ARTICOLO 5

Ai termini dell'art. 1, primo comma del C.C.N.L. 19/3/87 l'Amministrazione dell'Istituto ha classificato le dipendenze come segue:

**DIPENDENZE DI PRIMARIA IMPORTANZA**  
Sede Centrale - Pesaro - Senigallia

**DIPENDENZE DI PRIMA CATEGORIA**  
Ag. di Città n. 1 - Ag. di Città n. 2 - Calcinelli - Marotta

**DIPENDENZE DI SECONDA CATEGORIA**  
Lucrezia - Tavernelle - Mondolfo - S. Costanzo - Ag. di Città n. 3  
Ag. di Città n. 4

**DIPENDENZE DI TERZA CATEGORIA**  
Montemaggiore - Monteporzio - Barchi - Saltara - Piagge

**ALTRE DIPENDENZE**  
SNAM - CODMA - Mercato Ittico - Uff. Cambio Fano - Uff. Cambio Marotta.

Ai sensi dell'art. 1, secondo comma del C.C.N.L. 19/3/87, il grado minimo da riconoscere ai Titolari e vice Titolari delle dipendenze è stabilito come segue:

**a) Dipendenze di primaria importanza:**

- Titolare: Funzionario
- Vice Titolare: Funzionario, ad eccezione della sede di Senigallia per la quale è previsto il grado di Quadro.

**b) Dipendenze di prima categoria:**

- Titolare: Funzionario
- Vice Titolare: Capo Ufficio

**c) Dipendenze di seconda categoria:**

- Titolare: Quadro
- Vice Titolare: Vice Capo Ufficio

**d) Dipendenze di terza categoria:**

- Titolare: Vice Capo Ufficio
- Vice Titolare: Impiegato di grado IV

**e) Altre dipendenze:**

- Preposto: Impiegato di grado IV  
(tranne Mercato Ittico per il quale il grado minimo è quello di Capo Reparto).

#### NOTA A VERBALE

A fronte di eventuale diversa classificazione delle dipendenze stabilita dall'Istituto, verranno portati a conoscenza delle OO.SS. aziendali i criteri adottati.

## ARTICOLO 6

Ai sensi dell'art. 2 penultimo comma e dell'art. 60, 14° comma del C.C.N.L. 19/8/1987, il grado da riconoscere al Titolare del Servizio Centro Elaborazione Dati è quello di Funzionario di grado minimo.

Presso il Centro Elaborazione Dati sarà inoltre addetto, con il compito di sostituire il Titolare, un dipendente con il grado minimo di Capo Ufficio.

Presso il Centro Elaborazione Dati sono inoltre riconoscibili i seguenti gradi:

- per gli Analisti Programmatori: Capo Ufficio
- per i programmatori: il grado di Capo reparto dopo 2 anni di espletamento della mansione di Programmatore;  
il grado di Vice Capo Ufficio dopo ulteriori 2 anni di espletamento delle predette mansioni;
- per gli operatori: il grado di Capo Reparto dopo 5 anni di espletamento delle mansioni di operatore.

## ARTICOLO 7

Con decorrenza dal 1° gennaio 1980, ai Titolari delle Dipendenze viene corrisposta, in aggiunta alle altre indennità contrattuali, una indennità di reggenza in misura pari a L. 110.248 per 12 mensilità.

La suddetta indennità viene corrisposta per la durata dell'incarico e cessa con il cessare dell'incarico stesso.

La indennità di reggenza non viene corrisposta in caso di assenza dal servizio, determinata da qualsiasi causa (ferie escluse), superiore al mese.

Al Personale che sostituisce temporaneamente il Titolare della

Dipendenza, la indennità di cui sopra viene corrisposta nella misura di un decimo di quella mensile per ogni giorno di effettiva prestazione con un massimo pari, per ciascun mese, alla stessa indennità mensile.

## ARTICOLO 8

Il dipendente, in relazione alle esigenze di manutenzione, installazione e riparazione di impianti di sicurezza, elettrici, di impianti termici e di condizionamento, nonché degli sportelli automatici, nonché ancora di altri impianti il cui funzionamento sia necessario al di fuori del normale orario di lavoro, può essere chiamato a disporre detti interventi e a compierli in maniera diretta.

Al dipendente chiamato a disporre di interventi di cui sopra o a compierli in maniera diretta, compete il rimborso delle spese sostenute (viaggio, telefono, ecc.) nonché un compenso di L. 30.000 per ciascun giorno in cui vengono effettuate le chiamate.

Il compenso di cui sopra viene espressamente escluso dal computo del TFR, dal trattamento pensionistico aziendale, dal premio di rendimento, nonché da ogni altra maggiorazione del trattamento economico.

## ARTICOLO 9

Ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. 19/3/1987, per la determinazione delle indennità di rischio da corrispondere al personale incaricato dei servizi di cassa, le Dipendenze della Cassa di Risparmio di Fano vengono considerate di 1° categoria.

L'indennità di rischio cessa col cessare dell'incarico e non compete in caso di assenza dal servizio, determinata da qualsiasi causa (ferie escluse), superiore al mese.

## ARTICOLO 10

Al Personale incaricato in via saltuaria delle mansioni di cassa compete una indennità di rischio pari - per ogni giornata di effettivo espletamento delle suddette mansioni - ad un decimo della corrispondente misura mensile spettante al cassiere titolare, con un massimo, per ciascun mese, pari all'ammontare della indennità di di rischio attribuita a quest'ultimo.

## ARTICOLO 11

In caso di promozione che comporti passaggio di categoria, il promosso sarà inquadrato nella stessa classe tabellare di stipendio del grado di provenienza, con conservazione dell'anzianità maturata nella tabella dei gradi di provenienza.

Per quanto invece riguarda il passaggio dalla categoria "Personale Ausiliario" alla categoria "Personale Subalterno" resta fermo quanto disposto dall'art. 102 del C.C.N.L. 19/3/87.

In caso di promozione nell'ambito della categoria "Impiegati" ovvero nell'ambito della categoria "Personale Subalterno - Commessi di grado VIII", al promosso, fermo restando lo stipendio goduto, sarà attribuita la indennità di carica prevista, per il grado cui accede,

L'acceleramento dell'aumento periodico previsto dall'art. 94 lettera c) del C.C.N.L. 19/3/1987 ha l'effetto di assicurare al beneficiario - per il periodo per il quale l'acceleramento è concesso - il godimento dello stipendio della classe tabellare successiva a quella di appartenenza.

## ARTICOLO 12

Al Personale inviato in missione o trasferta spetta, per ogni giorno di missione o trasferta, una indennità nella misura indicata nell'Accordo Economico Nazionale e successive modificazioni, oltre al rimborso delle spese di viaggio fatto in conformità alle norme di cui all'art. 88 del C.C.N.L. 19/3/1987.

Detta indennità sarà corrisposta:

- per intero, quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza;
- 2/3 quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ovvero di un pasto ed il pernottamento;
- 2/3 dell'indennità di trasferta quando la stessa abbia una durata uguale o superiore alla durata dell'orario di lavoro giornaliero;

- 1/3 quando vi sia la consumazione di un solo pasto e la durata della trasferta sia inferiore al normale orario di lavoro.

Dopo il 30° giorno di trasferta la indennità di cui al presente articolo, sarà ridotta del 15%.

Per eventuali casi speciali, in deroga al disposto di cui al presente articolo, il trattamento di missione o trasferta potrà essere effettuato, a richiesta del lavoratore, mediante rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente giustificate.

La misura del rimborso spese viaggio, per trasferta per cui sia stato autorizzato l'uso di automezzo proprio, è fissata in:

- L. 400 per Km. con aggancio proporzionale al costo del carburante.

In caso di trasferimento di residenza, disposto ad iniziativa dell'Istituto, verrà corrisposto al Personale interessato, il trattamento per diaria e per concorso spese di contingenza - art. 88 del C.C.N.L. 19/3/87 - per tutto il periodo necessario al trasferimento di residenza e comunque con un minimo di 15 giorni.

## ARTICOLO 13

In caso di pernottamento e di vigilanza notturna da parte del Personale Subalterno (ferma restando per il pernottamento la esclusione di cui all'art. 126 del C.C.N.L. 19/3/87) verranno corrisposti, per ciascuna notte, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i seguenti compensi:

- L. 10.000 per il pernottamento;
- L. 15.000 per la vigilanza notturna e diurna superiore all'orario normale diurno;
- L. 8.000 per la vigilanza notturna di durata non superiore all'orario normale diurno.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 1987, il compenso previsto dall'art. 129 del C.C.N.L. 19/3/87 per il Personale Subalterno eventualmente adibito alla custodia diurna nei locali dell'Istituto nella giornata di sabato, viene fissata in L. 50.000.

#### ARTICOLO 14

La Cassa di Risparmio di Fano in base all'art. 130 del C.C.N.L. 19/3/87 fornisce a proprie spese:

- a) al Personale addetto al CED un camice ogni anno;
- b) Al Personale Subalterno, l'uniforme estiva ed invernale comprendente ognuna: una giacca, due paia di pantaloni, 8 camicie ed una cravatta, da rinnovarsi ogni biennio, un impermeabile o cappotto da rinnovarsi ogni due anni, due paia di scarpe da rinnovarsi ogni anno;
- c) Al Personale Ausiliario, due tute e due paia di scarpe ogni anno.

#### ARTICOLO 15

Ai sensi dell'art. 76 del C.C.N.L. 19/3/87 ai dipendenti studenti, che frequentino scuole o università abilitate al rilascio di titoli di studio legalmente riconosciuti, saranno corrisposti i seguenti contributi di studio:

- a) 120.000 Lire annue al termine di ciascun anno della scuola media inferiore;
- b) 170.000 Lire annue al termine di ciascun anno della scuola media superiore;
- c) 350.000 Lire annue per ciascun anno accademico.

Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di L. 75.000 e di L. 120.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e universitari che - per mancanza di scuola o università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentino corsi di studio in località diversa.

Detti contributi saranno corrisposti, per le scuole medie inferiori o superiori, solo in caso di promozione e per l'università solo in caso di superamento di almeno tre esami nella sessione dell'anno accademico.

Inoltre ai lavoratori studenti sarà corrisposto un contributo finale "una tantum" nella misura di:

- L. 120.000 per il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;
- L. 170.000 per il conseguimento del diploma della scuola media superiore;
- L. 350.000 per il conseguimento della laurea.

Il premio finale sopra indicato per i dipendenti studenti universitari compete unicamente per i corsi di laurea previsti dall'art. 87 comma terzo, del C.C.N.L. 19/3/87.

Ai termini dell'art. 77 del C.C.N.L. 19/3/87 ai dipendenti i cui figli a carico frequentino Istituti abilitati al rilascio di titoli di studio riconosciuti legalmente, saranno corrisposti annualmente i contributi, di cui in appresso:

- a) L. 120.000 per ogni figlio che frequentino la scuola media inferiore;
- b) L. 170.000 per ogni figlio che frequentino la scuola media superiore;
- c) L. 350.000 per ogni figlio che risulti iscritto ad una facoltà universitaria e per la durata del corso legale della stessa.

Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di L. 75.000 e di L. 120.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e universitari che - per mancanza di scuola o università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentino corsi di studio in località diversa.

Le provvidenze di cui sopra, non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria, per i conservatori e per ciascuna facoltà universitaria e spettano:

- per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado o di conservatorio non ripetenti;
- per gli studenti universitari, previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuta iscrizione a ciascun anno accademico.

La corresponsione delle provvidenze di cui trattasi - che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - viene effettuata entro i due mesi successivi a quello della presentazione dei documenti attestanti il sussistere delle condizioni richieste.

Il contributo previsto per ciascun anno accademico viene esteso ai figli portatori di handicap di lavoratori non in grado di frequentare i normali corsi scolastici, a partire dalla scuola media inferiore.

#### ARTICOLO 16

Con riferimento all'art. 75 del C.C.N.L. 19/3/87, ai dipendenti studenti che frequentino le scuole di cui all'art. 10 della legge 20/5/70, n. 300, verranno concessi permessi retributivi aggiuntivi di quelli previsti dalla detta legge, come in appresso:

- a) agli iscritti a scuole medie (inferiori o superiori)
  - per esami di licenza e di diploma: 5
  - per esami di riparazione nella sessione autunnale negli anni precedenti quello della licenza e del diploma; un giorno per ogni esame con un massimo di 3
- b) agli iscritti ai corsi universitari:
  - esame di laurea 5
  - per ogni esame orale 1
  - per ogni esame con prova scritta e prova orale, sostenuta in giorni diversi 2

La concessione dei permessi di cui sopra è operante per un periodo massimo non superiore a due anni ed a tre anni, oltre la durata del corso legale, rispettivamente per le scuole medie (inferiori o superiori) e per i corsi universitari.

#### ARTICOLO 17

Ai sensi dell'art. 60, penultimo comma, del C.C.N.L. 19/3/87 al Personale del Centro Elaborazione Dati addetto in via continuativa e prevalente alle mansioni caratteristiche del centro stesso, saranno corrisposte, per dodici mensilità ed a decorrere dal 1/7/88, le seguenti indennità:

- L. 150.000 mensili Vice Capo Centro
- L. 150.000 mensili Analisti Programmatori
- L. 120.000 mensili Programmatori
- L. 120.000 mensili Responsabile sala macchine
- L. 100.000 mensili Operatori
- L. 40.000 mensili Personale con mansioni di perforatore.

Le indennità mensili di cui sopra, cessano con il cessare dell'incarico e non competono per il periodo di assenza dal servizio, determinata da qualsiasi causa (ferie escluse), superiore al mese.

Il lavoratore addetto alle macchine contabili - escluse le comuni macchine calcolatrici - non può, di regola, essere adibito all'uso delle medesime per un periodo superiore ai 2/3 dell'orario normale giornaliero.

Durante il rimanente periodo il lavoratore non potrà essere adibito ad altri lavori a macchina.

#### ARTICOLO 18

- Premio di rendimento

La misura e i criteri obiettivi per l'attribuzione del premio di rendimento di cui all'art. 94 del C.C.N.L. restano fissati come segue:

- 1) ai dipendenti che abbiano conseguito la qualifica di almeno sufficiente: L. 500.000 lorde in cifra fissa uguale per tutti, oltre al 260% della retribuzione di riferimento;
- 2) la nota di qualifica sopra indicata è quella relativa all'anno di competenza del premio di rendimento;
- 3) la retribuzione di cui al precedente punto 1) è riferita alla normale mensilità di dicembre dell'anno di competenza del premio di rendimento ed è composta dai normali emolumenti mensili aventi natura retributiva ai sensi dell'art. 40 del C.C.N.L. 19/3/87 con esclusione della incidenza delle gratifiche contrattuali;
- 4) al Personale assunto o cessato dal servizio nel corso dell'anno il premio di rendimento dell'anno stesso spetta in proporzione

all'effettivo servizio prestato, arrotondandosi a mese intero la frazione di mese;

- 5) il premio di rendimento compete al Personale assunto in via ordinaria che, al 31/12 dell'anno di competenza, abbia superato il periodo di prova di tre mesi;
- 6) al Personale che nell'anno di competenza del premio sia rimasto assente, l'ammontare complessivo del premio spetta in proporzione all'effettivo servizio prestato, arrotondandosi a mese intero la frazione di mese e ciò escluse le assenze per ferie, le assenze retribuite per malattia e l'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio;
- 7) all'atto della cessazione dal servizio, al Personale verrà corrisposto il premio di competenza dell'anno precedente, eventualmente non ancora riscosso, ed il rateo del premio stesso relativo all'anno in cui è avvenuta la cessazione dal servizio;
- 8) il premio di rendimento verrà erogato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

#### NOTA A VERBALE

Il presente art. si applica con decorrenza 1/1/8.

La nuova distribuzione del premio di rendimento assorbe tutti gli aumenti previsti dal vigente A.E.N. e dai precedenti (in particolare l'assegno annuale aziendale ex accordo 5/12/1984 definito con accordo aziendale in data 12/1/85; gli aumenti previsti dal 3° comma dell'art. 3 dell'Accordo Economico Nazionale 9/3/83; le disponibilità previste dall'art. 17 dell'Accordo Economico Nazionale 19/3/87).

Il premio di rendimento dell'anno 1988, da erogare nel 1989, verrà decurtato dell'assegno aziendale annuale ex accordo 5/12/84, definito aziendaliemente il 12/1/85, già erogato nel marzo 1988.

#### NORMA TRANSITORIA

La misura del premio di rendimento relativo all'anno 1987, da erogare nel 1988, è calcolata secondo i criteri previsti dall'art. 20 del C.I.A. 5/11/80, maggiorata di L. 300.000, quale recupero di maggior produttività anche con riferimento alle disponibilità previste dall'art. 17 dell'Accordo Economico Nazionale 19/3/87.

#### ARTICOLO 19

Nei confronti del Personale straordinario sarà provveduto alla erogazione di una somma proporzionata al premio di rendimento in relazione al servizio prestato e sempreché lo stesso Personale, sia stato favorevolmente giudicato ai sensi dell'art. 92 del C.C.N.L. 19/3/1987, 3° comma.

#### ARTICOLO 20

Ai lavori delle commissioni esaminatrici che l'Istituto costituirà per l'assunzione tramite concorso pubblico di Personale inpiegatio ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 19/3/87 potrà intervenire un rappresentante del Personale per ogni organizzazione sindacale firmataria del presente contratto in qualità di membro effettivo.

Nel caso di assunzioni attraverso criteri aziendalimente stabiliti, le OO.SS. aziendali firmatarie del C.I.A. saranno presenti con un rappresentante ciascuna nelle procedure poste in essere in applicazione di tali criteri.

Analogamente, alle commissioni che l'Istituto ritenesse di costituire ai sensi dell'art. 95 del C.C.N.L. 19/3/87 per le promozioni da effettuare in seguito a concorso interno, parteciperanno due rappresentanti del Personale con le modalità ed i compiti indicati al 1° comma.

#### ARTICOLO 21

Ai termini dell'art. 93 del C.C.N.L. 19/3/87, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto costituiranno una Commissione di intervento per i ricorsi avverso la attribuzione delle note di qualifica secondo le norme appresso specificate.

**Composizione:** la Commissione è composta unicamente da rappresentanti del personale (massimo due), scelti tra i dipendenti dell'Istituto.

**Compiti:** la Commissione su richiesta dei lavoratori interessati, ha il compito di intervenire in prima istanza, presso il Direttore Generale dell'Istituto, a sostegno del ricorso del lavoratore stesso

avverso la qualifica assegnatagli e da lui ritenuta non rispondente ai suoi meriti. Ai fini di cui sopra, il lavoratore interessato notifica per iscritto alla suddetta Commissione, e per conoscenza alla Cassa di Risparmio, il proprio intendimento di inoltrare ricorso.

**Termini di intervento:** i termini di ricorso previsti dall'art. 93 del C.C.N.L. 19/3/87 valgono anche per la Commissione. Essa, nei detti termini, notifica al Direttore Generale ovvero al Presidente il ricorso del lavoratore presentando al riguardo le proprie conclusioni.

La Commissione, a richiesta, sarà sentita dal Direttore Generale (nel ricorso di prima istanza) e dal Presidente (in quello di seconda istanza) anche in assenza del lavoratore interessato e ad essa saranno illustrati i motivi che hanno dato luogo al giudizio.

#### ARTICOLO 22

In caso di necessità di posti nella categoria del Personale Subalterno sarà data la preferenza al Personale Ausiliario in servizio, valutando prevalentemente l'anzianità di servizio.

#### NOTA A VERBALE

L'Istituto in occasione di assunzione di Personale impiegatizio di grado V, terrà conto dei dipendenti appartenenti alla categoria del Personale Subalterno in possesso dei requisiti richiesti.

#### ARTICOLO 23

In caso di innovazioni tecnologiche che comportino l'esercizio di mansioni per le quali non si renda possibile un preciso inquadramento del Personale interessato sulla base delle norme di cui agli art. 4 e 5 del C.C.N.L. 19/3/87, le questioni relative saranno definite preventivamente in sede aziendale, anche in vigenza del presente contratto integrativo, fra l'Amministrazione dell'Istituto ed i rappresentanti aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

#### ARTICOLO 24

Ai sensi dell'art. 132 del C.C.N.L. 19/3/87 i corsi di formazione e/o aggiornamento professionali promossi dalla Cassa di Risparmio di Fano, saranno organizzati con modalità e criteri da fissarsi, di volta in volta, con i rappresentanti aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

I predetti corsi non avranno comunque carattere selettivo saranno aperti a tutti i dipendenti e, compatibilmente con le esigenze di servizio, si svolgeranno durante il normale orario di lavoro.

#### ARTICOLO 25

Al Personale che abbia prestato 25 anni di ininterrotto servizio presso la Cassa di Risparmio di Fano, sarà corrisposto un premio di anzianità, pari ad un dodicesimo della retribuzione annua esclusi gli assegni familiari, riferita al mese di compimento del 25° anno di servizio. (Disposizione portata dall'art. 26 del contratto integrativo 28/7/78).

#### ARTICOLO 26

Ai termini dell'art. 5 del C.C.N.L. 19/3/87 i tempi e le modalità per il passaggio automatico ai gradi superiori della categoria "Impiegati", restano fissati come in appresso:

- dal grado V al grado IV, dopo trascorsa una anzianità nel grado di anni 5, con qualifiche non inferiori a "sufficiente";
- dal grado IV al grado III e dal III al grado II, dopo 7 anni di anzianità nel grado con qualifiche non inferiori a "sufficiente".

Al Personale appartenente ai gradi Capo Commesso, Vice Capo Commesso e Commessi di grado VIII, vengono corrisposti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso:

- a) riconoscimento di un assegno di L. 34.000 mensile, dopo trascorsa una anzianità nella categoria di 5 anni, con qualifiche non inferiori a "sufficiente";

- b) corresponsione di un secondo assegno di anzianità dopo ulteriori 5 anni, con importo e modalità identici al primo.

Al Personale Ausiliario vengono corrisposti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso:

- a) riconoscimento di un assegno di L. 20.000 dopo trascorsi 6 anni nella categoria Ausiliari con qualifiche non inferiori a "sufficiente";  
b) corresponsione di un secondo assegno dopo ulteriori 6 anni di appartenenza alla categoria, con importo e modalità identici al primo.

Gli assegni di anzianità, vengono corrisposti per 14 mensilità.

Gli automatismi normativi ed economici previsti dal presente articolo, decorrono dal 1° gennaio 1987 e saranno applicati, dopo tale data, dal primo giorno del mese in cui il Personale maturerà i requisiti richiesti.

Restano ferme tutte le altre condizioni ed i criteri portati dal C.C.N.L. in materia di automatismi.

#### ARTICOLO 27

Al Personale utilizzato in via continuativa per mansioni di autista è riconosciuta una indennità nella misura di L. 60.000 mensili a decorrere dal 1/7/88.

All'autista utilizzato in via continuativa dalla Presidenza e dalla Direzione Generale viene corrisposta con pari decorrenza una indennità di L. 120.000 mensili.

Dette indennità saranno corrisposte per 12 mensilità all'anno.

#### ARTICOLO 28

Ai sensi dell'art. 5 punto 9 del C.C.N.L. 19/3/87 sono riconosciute con mansioni impiegate di grado V quelle degli addetti a compiti di:

- a) economato - archivio;  
b) responsabile del coordinamento del settore microfilmature e fotocopiatura valori;  
c) responsabile del reparto spedizioni, allorchè detta funzione verrà effettuata in un unico punto.

#### ARTICOLO 29

Le iniziative idonee alla salvaguardia dell'integrità fisica del Personale, anche in seguito di eventuali attività criminose, saranno portate a conoscenza in apposite riunioni, di massima preventive, delle quali sarà stilato verbale, delle OO.SS. firmatarie del presente contratto

L'Istituto esaminerà eventuali proposte delle OO.SS. sulla stessa materia.

L'Istituto si dichiara disponibile a valutare positivamente le richieste di trasferimento ad altro ufficio di dipendenti vittime di eventi criminosi.

L'Istituto è inoltre disponibile a valutare congiuntamente alle OO.SS. firmatarie del contratto integrativo, su richiesta delle stesse OO.SS., la possibilità di far effettuare sopralluoghi di tecnici qualificati di organismi pubblici specializzati, negli ambienti di lavoro.

L'Istituto si adopererà per risolvere particolari eventuali situazioni disagiati in ordine al posto di lavoro segnalate dalle OO.SS..

#### ARTICOLO 30

A decorrere dall'1/9/88 al Personale viene corrisposto un contributo pasto o ticket restaurant giornaliero di L. 5.000.

Il medesimo contributo o ticket competerà per le giornate di effettiva presenza esclusi i semifestivi e quando il dipendente percepisce il trattamento di missione o trasferta e quando non venga osservato l'orario intero.

Nell'eventualità che tale somma venga erogata come ticket restaurant potrà essere attuato il sistema di prestazione affidato a terzi.

Il contributo previsto è escluso dal trattamento di fine rapporto, non sarà computabile ai fini del premio di rendimento e di ogni altra voce di trattamento economico anche azialmente in atto.

Il contributo non va inoltre ricompreso ad alcun effetto nella retribuzione annua utile ai fini del trattamento integrativo di pensione.

La liquidazione del trattamento di cui sopra sarà effettuata alla fine del mese successivo quello di rilevamento delle presenze.

#### ARTICOLO 31

Il massimale della polizza assicurativa a favore del Personale per i rischi di morte o di invalidità permanente, totale o parziale, conseguenti ad infortuni professionali, viene fissato in L. 150.000.000.

#### ARTICOLO 32

Il presente contratto integrativo si applica al Personale in servizio alla data della sua stipulazione ed a quello successivamente assunto.

Salvo le diverse decorrenze fissate nelle singole norme, il presente contratto integrativo decorre dalla data di stipulazione.

#### ARTICOLO 33

Il presente contratto integrativo aziendale abroga tutte le disposizioni di carattere normativo aziendale in vigore per effetto di precedenti contratti, accordi, regolamenti e deliberazioni ed esclude l'applicazione di qualsiasi uso o consuetudine locale.

Per tutto quanto non regolato dal presente contratto, valgono le norme stabilite dal C.C.N.L. 19/3/87.

#### ARTICOLO 34

Il presente contratto integrativo aziendale scade il 31/12/1988 e per eventuali proroghe, si applicheranno i criteri e le modalità previsti dal C.C.N.L. 19/3/87.

#### DICHIARAZIONE DELLE PARTI

1) **APPALTI** (Art. 3 C.C.N.L. 1987)

L'azienda è facoltizzata a cedere in appalto a società esterne la gestione e la lavorazione degli effetti, degli assegni, delle bollette e utenze varie.

La Cassa si impegna a mantenere in organico i dipendenti adibiti alle mansioni di cui sopra; inoltre si impegna ad una riqualificazione ed addestramento, se necessario, preventivo dei suddetti dipendenti in funzione della loro futura utilizzazione nell'ambito della Cassa. Gli eventuali programmi di formazione e/o addestramento saranno oggetto di preventiva comunicazione alle OO.SS. firmatarie del C.I.A.

L'azienda si impegna a portare a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del C.I.A., le procedure di massima poste in essere nel caso di affidamento di segmenti di lavoro a società appaltatrici.

2) **FLESSIBILITA'**

L'azienda è del pari facoltizzata ad operare:

- a) distacco di Personale esattoriale presso le gestioni creditizie (art. 3);
  - b) Centro Elaborazione Dati: possibilità di effettuare il terzo turno (art. 49 CCNL) e lavoro su sette giorni (art. 60 CCNL). Con riferimento all'art. 60 terzo comma del vigente CCNL verrà corrisposto un particolare compenso aggiuntivo limitatamente al turno domenicale di L. 30.000. Il compenso sopra menzionato viene espressamente escluso dal trattamento pensionistico aziendale, dal premio di rendimento, nonché da ogni altra maggiorazione del trattamento economico;
  - c) distribuzione su due turni dell'orario di lavoro per il Centro Incassi (art. 49 CCNL) nell'arco del seguente orario: dalle 7,00 alle 19,30;
  - d) distribuzione su due turni dell'orario di lavoro per gli addetti ad attività di promozione e consulenza (art. 49 CCNL).
- 3) Entro dodici mesi le parti si incontreranno per verificare la possibilità di erogare il premio di rendimento al Personale in servizio con contratto di "formazione e lavoro".
- 4) Nel quadro globale della definizione del presente Contratto Integrativo Aziendale le parti convengono infine di considerare assorbita l'erogazione dell'anticipo su futuri emolumenti operata nel settembre 1986, di cui alla delibera consigliare 15/9/86, non dandosi pertanto luogo a recupero da parte dell'Istituto dei relativi importi.

RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS. DEI LAVORATORI  
FIBA / CISL e FISAC / CGIL

Le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto raccomandano che, ai fini di un utile avvicendamento del Personale, l'Istituto abbia cura di far sì che, durante la permanenza presso lo stesso ufficio o dipendenza, i lavoratori addetti siano avvicendati nei vari compiti.

Raccomanda inoltre che sia tenuto conto delle richieste avanzate dagli impiegati della Direzione Generale di essere utilizzati in altri compiti anche in un diverso ufficio e che alle dette richieste sia dato corso, nei limiti delle obiettive possibilità e compatibilmente con le esigenze operative, avuto riguardo alla priorità temporale nella presentazione delle medesime ed alla attitudine dei richiedenti.

NUOVA TIP. SONCINIANA s.n.c.  
FANO



